

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, numero 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina	150
Modifiche agli articoli 4, 15, 17, 81 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	146	Aggiornamento al decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali dei carabinieri Reali	150
Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, ed avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica	146	Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare della guerra	151
Modifiche al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica	147	Abrogazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra	151
Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia Scuola d'Ingegneria Aeronautica di Roma	148	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali	151
Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	148	Assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese	151
Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (<i>Modificato dal Senato</i>)	149	Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente	152
Incremento della disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina	150	Stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo	152
		Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del comando del Corpo di Stato Maggiore	152
		Obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	152

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**La riunione comincia alle 10.**

(Sono presenti: il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, Pricolo, e il Sottosegretario di Stato per la marina, Cavagnari).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Asinari di San Marzano, Ceci, Dalla Bona, Muschietti, Ricci Giorgio e Sargiacomo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 4, 15, 17, 81 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (727)

MANNI, *Relatore*, fa rilevare che con il disegno di legge in esame si tende, da un lato, a perfezionare, con delle chiarificazioni, talune disposizioni del Regio decreto-legge n. 314 del 28 gennaio 1935-XIII, e dall'altro vi s'introducono modificazioni sostanziali. Si contengono precisazioni nella prima parte dell'articolo 1 che modifica l'articolo 4 del detto decreto-legge, in merito ai limiti di età richiesti per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei diversi ruoli, mentre una modifica sostanziale si trova nella seconda parte dello stesso articolo, con cui si viene ad evitare l'inconveniente derivante dalle maggiorazioni consentite dalle disposizioni vigenti, per meriti fascisti o demografici, ai limiti di età prescritti per poter partecipare ai concorsi.

Per effetto della cumulabilità dei vantaggi, si andava a delle maggiorazioni che si sono dimostrate eccessive e quindi si è stabilito un limite massimo, in modo da poter consentire almeno dieci anni di carriera prima del raggiungimento dell'età prevista per la cessazione dal servizio. Sono esclusi però da ogni maggiorazione gli aspiranti alla nomina nel ruolo naviganti, pei quali è ovvia la necessità di età giovanile.

Nota che l'articolo 2, che modifica l'articolo 15 della predetta legge, tende a perfezionare ed allargare il campo di reclutamento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici, ammettendo a concorrervi anche gli ufficiali di complemento dello stesso ruolo. Ma poichè lo scopo della disposizione è quello di avere

ufficiali convenientemente preparati, ritiene che il periodo di servizio che il disegno di legge richiede debba essere stato prestato da questi ufficiali per essere ammessi al concorso, sia troppo breve e proporrebbe di ampliarlo almeno a 20 mesi.

Osserva che ancora una precisazione si contiene al comma *a*) dell'articolo 3 che modifica l'articolo 17 della legge vigente, a proposito dei titoli per l'ammissione ai concorsi per sottotenenti nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, mentre il comma *b*) dà la possibilità ai marescialli della categoria assistenti contabili di conseguire il grado di ufficiale nel ruolo medesimo, così come avviene per i sottufficiali degli altri ruoli.

Rileva che l'articolo 4, che modifica l'articolo 81 della legge stessa, tende a meglio garantire l'ammissione degli ufficiali di complemento per titoli relativi a particolari benemerienze aeronautiche, devolvendo la facoltà di nomina, che prima era lasciata al Ministero, alla Commissione di avanzamento.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, accetta l'emendamento proposto dal relatore, nel senso di sostituire, nell'articolo 2, alle parole: « un anno », le altre: « venti mesi ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli con l'emendamento all'articolo 2 proposto dal relatore ed accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle paghe giornaliera dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica. (728)

CATALDO, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame porta un aumento di 60 centesimi alle paghe dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica, analogamente a quanto è stato già disposto per i militari di truppa dell'esercito e per i comuni e sottocapi della Regia marina, al fine di adeguare le dette paghe all'accresciuto costo della vita.

Tale provvedimento va riguardato come facente parte del complesso delle provvidenze adottate dal Governo per migliorare moralmente e materialmente il trattamento delle truppe.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ne propone pertanto l'approvazione con l'augurio che si possano trovare ancora i mezzi per un ulteriore miglioramento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. (729)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, rileva che col provvedimento in esame si migliorano le particolari indennità di aeronavigazione e di pilotaggio, previste dalla legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302. Si contemplanò sia le indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normali, sia quelle per i servizi speciali di alta velocità, di navigazione stratosferica e di volo senza visibilità. Queste indennità vengono anche rese esenti dalle riduzioni previste nei compensi di tutti gli statali, dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX e 14 aprile 1934-XII. In complesso, il beneficio sulle indennità finora percepite dal personale navigante viene a variare da un minimo di 35 lire ad un massimo di 180 lire mensili.

Con tali aumenti si è inteso allargare le possibilità dei piloti per fini previdenziali; ma l'obbligatorietà dell'assicurazione viene stabilita soltanto per coloro che acquisteranno titolo alle indennità normali a datare dall'entrata in vigore della legge, mentre è lasciata facoltativa per coloro che hanno già maturato tale diritto.

Raccomanda quindi che il Ministero dell'aeronautica, come già per il passato, continui a vigilare affinché questa previdenza sia effettivamente attuata, poichè, data la modesta misura degli aumenti, il beneficio economico individuale sarebbe lieve, mentre se detti aumenti andranno ad integrare i fondi per l'assicurazione, il beneficio sarà sostanziale.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, informa che queste indennità sono state aumentate per ordine tassativo del Duce. Esse non sono mai state di misura elevata, come generalmente si è creduto: raggiungevano appena le 900 lire, ridotte poi, per le note decurtazioni, a 670. Neppure gli aumenti ora apportati dal disegno di legge sono elevati

e devono considerarsi come aventi, più che altro, un carattere morale, dato lo scopo di previdenza cui tendono.

Non lievi difficoltà si sono presentate nell'adeguare questi aumenti ai diversi gradi, in ragione delle rispettive responsabilità, non potendosi togliere il già dato e non potendosi, per altri, andare oltre i limiti delle possibilità finanziarie.

Per i rischi che l'aviazione comporta, le misure previdenziali sono indispensabili, nè può il Ministero supplirvi con forme dirette o indirette di assistenza, che nemmeno riescono sempre dignitose e proficue. Con la forma di assistenza prevista dal disegno di legge, le famiglie degli assicurati potranno avere quel tanto, sia pur modesto, che valga a trarle di imbarazzo almeno nei primi anni.

Purtroppo, però, i contratti assicurativi sono eccessivamente onerosi, in quanto gli Istituti di assicurazione, in base a puri calcoli attuariali, esigono premi assai alti anche per modesti capitali assicurati. Spera tuttavia, sfruttando la concorrenza fra i vari Istituti, di ottenere un'aliquota di premio sopportabile.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO riconosce la portata prevalentemente morale del provvedimento, che gioverà comunque a tranquillizzare gli animi dei nostri valorosi piloti.

Lamenta che le Compagnie di assicurazioni non sentano il dovere di venire incontro, con maggior comprensione, all'opera meritoria e alle conseguenti necessità del personale dell'aeronautica. Nè, d'altra parte, è conveniente che il Ministero debba ricorrere a ripieghi assistenziali che, oltre ad essere insufficienti, riescono anche umilianti per le famiglie assistite.

Ricorda che anche per l'aviazione civile si sono avute difficoltà non lievi per ottenere una transazione che neppure è gran che soddisfacente.

Le Compagnie di assicurazioni hanno la possibilità di secondare l'aeronautica nella soluzione di questo essenziale problema della previdenza. Esse potrebbero fare una certa media fra il rischio aeronautico ed altri rischi minori, come, ad esempio, con quello automobilistico che ha una certa attinenza con quello aeronautico; ma se non vogliono giungere ad una transazione, potrà intervenire un provvedimento d'imperio sia nell'interesse dell'aviazione militare, come di quella civile.

PRESIDENTE trova che, mentre si deve plaudire al disegno di legge che mira a dare tranquillità ai valorosi piloti dell'aeronautica, per quanto ha tratto alla previdenza, si abbia anche ad esprimere l'augurio che le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

condizioni di bilancio permettano di fare molto di più a favore di questi ammirevoli soldati che pongono di continuo in giuoco la loro vita, raggiungendo le più alte vette dell'eroismo.

Raccogliendo le osservazioni del camerata Ferretti, ritiene di convertirle nella proposta concreta di un voto della Commissione diretto ad appoggiare l'opera del Sottosegretario di Stato per il raggiungimento del fine che si è prefisso e formulato come appresso:

« La Commissione delle forze armate fa voti perchè il Governo inviti l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che è ente parastatale e gode di un regime di monopolio, a praticare un'assicurazione di specialissimo favore per il rischio aeronautico ». (*Applausi*).

BARBARO ritiene opportuno estendere il voto anche nei riguardi degli altri istituti che esercitano assicurazioni del genere.

PRESIDENTE concorda.

GORLA è convinto che, sottoponendosi questo voto al Duce, esso sarà senz'altro realizzato.

PRESIDENTE prega il Sottosegretario per l'aeronautica di portare a questi valorosi soldati l'espressione della più viva ammirazione della Commissione delle forze armate.

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica in favore della Regia Scuola d'Ingegneria Aeronautica di Roma. (753)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, nota come il disegno di legge abbia una particolare importanza in quanto porta un opportuno aumento al contributo in favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica in Roma, la quale, dando modo di addurre un buon numero di tecnici nelle file dell'aeronautica, farà sì che dalla pratica mondiale dell'empirismo, si passi alle applicazioni della scienza vera e propria.

Rileva come opportunamente la legge stabilisca in modo tassativo che tale contributo sia devoluto completamente ed esclusivamente alla suddetta scuola, in quanto è bene che eventuali residui non vengano distratti per fini diversi.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (760)

GORLA, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, al fine di dare ai quadri organici dell'esercito l'efficienza indispensabile nei momenti attuali, autorizza il Ministero della guerra ad effettuare un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di 1500 subalterni, ripartendone il quantitativo congruamente fra le varie armi, corpi e servizi.

Una considerazione speciale è fatta per coloro che hanno partecipato alla guerra d'Africa, alle operazioni di Spagna e alle operazioni di grande polizia coloniale, venendo loro consentito un più elevato limite di età per l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso saranno nominati in S. P. E. con riserva di anzianità assoluta e relativa. Al fine di evitare agglomeramenti negli organici, dato il forte numero di reclutati, questi verranno suddivisi in tre blocchi distinti, secondo il posto che otterranno in graduatoria. Gli appartenenti a ciascun blocco verranno collocati dopo i provenienti dai reclutamenti normali dei prossimi tre anni; l'anzianità relativa sarà fissata definitivamente nel grado di tenente, alternando quelli provenienti da questo corso straordinario, con quelli provenienti dai corsi ordinari.

Questi subalterni dovranno frequentare un corso speciale, essendo dispensati dalla frequenza dei corsi normali previsti dalla legge sul reclutamento; ma, in caso eccezionale, v'è anche la dispensa totale da tale obbligo, che però non è ammessa per i tenenti medici e chimici e farmacisti, dato il carattere specifico della prestazione ch'essi sono chiamati a dare.

Viene poi data facoltà al Ministero della guerra di derogare eccezionalmente alle prescrizioni della legge stessa circa i vari requisiti richiesti in via normale, a favore di coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

Per i sottufficiali, però, non è ammessa eccezione di sorta per quanto riguarda il titolo di studio, poichè. — a parte l'opportunità

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di non depauperare la categoria dei sottufficiali — è proprio il possesso di tale titolo che ha indotto l'Amministrazione di ammetterli al concorso.

Conclude per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

CARRAROLI osserva che all'articolo 2 non è specificato se i due anni complessivi di servizio prestato con il grado di ufficiale, che si prescrivono tra i titoli occorrenti per l'ammissione al concorso, debbano intendersi come prestati col grado di ufficiale dell'Esercito o non anche come ufficiale della Milizia. Vi possono essere degli ufficiali della Milizia che si sono comportati eroicamente nelle campagne d'Africa e di Spagna, i quali possono benissimo aspirare a diventare sottotenenti in S. P. E.

Ritiene pertanto opportuno mettere in chiaro che l'interpretazione da darsi alla disposizione sia quella che riconosce valido, agli effetti del concorso, anche il servizio prestato come ufficiale della Milizia.

GORLA, *Relatore*, è d'avviso che l'interpretazione non può essere diversa e fa notare che, in ogni modo, v'è l'articolo 11 che dà al Capo del Governo tutte le più ampie facoltà per accogliere eventuali benemerienze eccezionali.

PRESIDENTE non crede che occorra specificare con un emendamento, perchè la parola « ufficiale » comprende evidentemente tanto l'ufficiale dell'Esercito, quanto quello della Milizia.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO ritiene che basterà, come norma per l'applicazione della legge, che risulti dal resoconto che questa è l'interpretazione della Commissione.

DI BELSITO osserva che, sebbene all'articolo 11 sia data facoltà al Duce, Ministro della guerra, di derogare alle norme stabilite dall'articolo 2, pure troverebbe opportuno che si riconoscessero anche, in questo articolo, come titoli di preferenza, le ricompense al valor militare e le ferite riportate in combattimento.

PRESIDENTE non vede la necessità di introdurre una modifica in tal senso, che cambierebbe la portata dell'articolo 2 il quale determina solo i titoli per l'ammissione al concorso, mentre è evidente che le ricompense al

valore e le ferite costituiscono quei titoli di preferenza di cui, come sempre si è fatto, sarà tenuto conto nella formazione delle graduatorie.

Comunque, la giusta osservazione del camerata di Belsito potrà giovare come raccomandazione.

GORLA, *Relatore*, crede di poter tranquillizzare il camerata Di Belsito aggiungendo che, a parte la disposizione dell'articolo 11 che provvede alle benemerienze eccezionali, le preferenze relative ai meriti militari e politici sono già comprese nelle norme che regolano tutti i concorsi, sia civili che militari.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli da 2 a 6.

(Sono approvati).

CARRAROLI rileva che l'articolo 7 non riesce molto chiaro perchè sembrerebbe che, in contraddizione con l'articolo 5, i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti fossero esclusi dal frequentare l'apposito corso di applicazione che è richiamato dall'articolo 5 e che la dichiarazione ministeriale dichiara obbligatorio.

Propone pertanto di sopprimere, nel primo comma, l'inciso: « esclusi i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti », e di aggiungere in fine dell'articolo 7 il seguente capoverso: « I tenenti medici ed i tenenti chimici farmacisti sono, invece, tenuti a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente articolo 5 ».

PRESIDENTE concorda e pone ai voti questo emendamento.

(È approvato — Si approvano l'articolo 7 come sopra emendato e i successivi articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (660-B)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, fa presente che le modifiche apportate dalla Commissione del Senato al disegno di legge già approvato da questa Commissione della Camera, consistono anzitutto nel cambiamento della denominazione del particolare ruolo del Genio navale, che prima era chiamato « C. M. (condotta macchine) » in quella di « D. M.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

(direzione macchine) » e in un'aggiunta apportata all'articolo 10 che commina la perdita del grado dell'ufficiale di complemento non dichiarato idoneo al grado che riveste.

Con l'aggiunta si è provveduto al caso di ufficiali di complemento provenienti da altre forze armate, i quali, mediante esoneri, si sottraggano ai richiami: poichè l'Amministrazione militare marittima non avrebbe nessun utile da questi ufficiali, piuttosto che dichiararli inidonei, si è disposto che, quando essi, per qualunque motivo, abbiano ottenuto per tre volte l'esonero dal richiamo, ritornino alla forza armata di provenienza.

PRESIDENTE pone a partito gli emendamenti apportati dalla Commissione legislativa del Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina. (682)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Ricci Giorgio. Nota che il disegno di legge è diretto ad incrementare e disciplinare la costruzione di moto pescherecci, ai fini dell'indipendenza alimentare del Paese e per servizi ausiliari della Regia marina. Si stabilisce che lo Stato passerà, in rate annuali di tre milioni, un fondo di 15 milioni di lire alla Banca del Lavoro, la quale si impegna di mettere a disposizione 30 milioni di lire per il finanziamento di nuove costruzioni di motopescherecci e pel miglioramento di quelli già in esercizio.

Di più, è stabilita una integrazione, da parte dello Stato, con un contributo annuo, che non può essere superiore a 200 mila lire, per il pagamento degli interessi.

Il contributo di 15 milioni andrà in aumento della partecipazione dello Stato al capitale della Banca del Lavoro, che è istituito parastatale: quindi lo Stato è controgarantito.

Crede pertanto di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina. (689)

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, avverte che il disegno di legge è analogo a quanto è già stato disposto per l'Esercito, nel senso che i Grandi Ammiragli ed Ammiragli di armata che, come i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata, sono tratti a vita nei ruoli del servizio permanente, non sembrerebbero in condizioni di poter usufruire dell'indennità contemplata dalla Cassa ufficiali, perchè essa deve essere corrisposta dopo 8 anni dalla cessazione del servizio permanente, per raggiunti limiti di età. Perciò viene stabilito il limite di età convenzionale di 65 anni per la cessazione dell'iscrizione alla Cassa e corrispondentemente di 73 anni per il diritto all'indennità supplementare.

Il disegno di legge contempla poi il caso speciale del Grande Ammiraglio Thaon di Revel che ha già superato l'età suddetta per la corresponsione dell'indennità e pertanto gli si conferisce la facoltà di chiederne la liquidazione al compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa o successivamente.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento al decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali dei carabinieri Reali. (761)

OGGIANU, *Relatore*, riferisce che mentre la promozione a scelta per meriti eccezionali dei sottufficiali dei Reali carabinieri è regolata dalla legge 21 giugno 1934-XII e dal Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, che pongono i relativi limiti, nessun limite invece, circa il posto nei ruoli, è prescritto per la promozione a scelta per esami, regolata dal decreto luogotenenziale 6 aprile 1919. Ad evitare possibili incongruenze, è stato predisposto questo disegno di legge per il quale, modificandosi l'articolo 3 del detto decreto luogotenenziale, gli aspiranti alla promozione a scelta per esami, oltre all'anzianità prescritta, devono essere compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare della guerra. (762)

PRETI, *Relatore*, nota che in base alla legge del 28 dicembre 1933-XII, attualmente in vigore, per l'ammissione ai concorsi per impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra, era necessario, per i gruppi A e B, l'aver conseguito il grado di ufficiale di complemento; pel gruppo C, l'aver prestato il servizio militare.

Nell'attuazione pratica di questa legge si è rilevato, in dipendenza delle dette limitazioni, l'inconveniente di vedere un afflusso minore di concorrenti ai concorsi stessi, con la conseguente minore selezione di elementi capaci.

Il disegno di legge dispone, invece, che i concorrenti ai gruppi A e B dovranno avere almeno la idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, se ancora non hanno conseguito tale grado e, pei concorrenti al gruppo C, la idoneità al servizio militare.

Trova opportuno il provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'art. 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra. (763)

MARGARA, *Relatore*, ricorda che l'articolo 8 della legge 28 settembre 1934-XI, n. 1675, poneva delle limitazioni per il passaggio dal grado VII al VI e dal grado XI al IX, in quanto stabiliva che per ottenere tali promozioni i funzionari dovevano aver compiuto almeno un biennio in un ufficio amministrativo decentrato.

L'inconveniente di queste limitazioni era particolarmente dato dalla difficoltà di scelta

di funzionari, perchè, per non danneggiare la loro carriera, bisognava comandare negli uffici decentrati esclusivamente quei funzionari che avessero appena raggiunto la nomina nel grado. Ne derivava anche un intralcio, inquantochè bisognava distrarre da incarichi delicati, funzionari che avevano acquisito particolare competenza.

È ovvio che l'abrogazione del detto articolo dà la possibilità di una maggiore elasticità nella distribuzione delle funzioni e porta un certo beneficio finanziario per la riduzione dei trasferimenti e relative indennità.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento giudiziario in Albania ed istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali. (764)

GORINI, *Relatore*, fa notare che le normali condizioni attuali dell'Albania rendono urgente la cessazione del funzionamento di quel tribunale militare di guerra e l'istituzione di un tribunale militare territoriale.

A ciò provvede il disegno di legge in esame, il quale detta le norme circa la competenza, la costituzione e composizione del tribunale, norme di procedura, ecc.

D'altra parte, le aumentate esigenze richiedono la istituzione di altre tre tribunali militari: a Cagliari, a Milano, a Verona.

Questo provvedimento disposto dal disegno di legge porterà un notevole vantaggio, in quanto consentirà di rendere particolarmente agile il servizio, poichè attualmente tutti i processi della Lombardia vanno al tribunale di Bologna e quelli di Sardegna al tribunale di Roma.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assistenza religiosa ai militari della guardia Reale albanese (765)

HEMMELE, *Relatore*, fa presente che per l'assistenza religiosa dei militari della Guardia Reale albanese in Roma, è necessario provvedere, come fa il presente disegno di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge, ad assumere due sacerdoti, uno per i mussulmani ed uno per gli ortodossi, e ciò in via eccezionale e mediante apposita convenzione, fino a che non sarà provveduto in modo organico.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente. (766)

GINNASI FLAMINIO, *Relatore*, nota che il provvedimento è analogo a quello testè deliberato per gli avieri: porta cioè l'aumento di 60 centesimi alla paga dei militari e graduati di truppa del Regio esercito, che viene così a risultare di 1 lira per i soldati, di lire 1.15 per i caporali, di lire 1.35 per i caporali maggiori e così via. L'aumento è esteso in eguale misura anche ai militi e graduati dei battaglioni di Camicie nere in servizio nel territorio del Regno.

Detto aumento è già stato concesso a datare dal 15 settembre, quindi questa legge viene a sanzionare un provvedimento già in atto.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo. (767)

GRIFFEY, *Relatore*, ricorda che in base al decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, gli abitanti delle isole italiane dell'Egeo possono acquistare la cittadinanza italiana ove si verificano talune condizioni, fra cui l'aver prestato servizio militare.

Venne allora sanzionato che il servizio di carabiniere aggiunto fosse equiparato al servizio militare, perchè in 28 anni dalla nostra occupazione si è constatato esemplare il loro servizio.

Il presente disegno di legge riconferma la dipendenza dei carabinieri aggiunti dal Governatorato dell'Egeo, compresa la dipendenza finanziaria a tutte le norme e disposizioni

circa il reclutamento, la disciplina, il matrimonio e l'uso della speciale uniforme. Cioè, nessun mutamento viene apportato al loro stato giuridico dalla concessione della cittadinanza italiana e si dà nello stesso tempo facoltà al Governatore del Possedimento di apportare varianti al regolamento dei carabinieri aggiunti, per metterlo in armonia con la concessione della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del comando del Corpo di Stato Maggiore. (769)

SACCO, *Relatore*, rileva che con l'assunzione del Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani alla carica di Capo di stato maggiore dell'esercito, si è ravvisata la necessità di legalizzarne la nomina, stabilendosi che la scelta per tale carica può essere estesa anche ai Marescialli d'Italia. Si è, con l'occasione, aggiornato l'ordinamento del comando del Corpo di stato maggiore il cui Capo è coadiuvato da un Sottocapo di stato maggiore del Regio esercito e da un Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale (il che costituisce una innovazione) e da altri generali in sott'ordine.

Di conseguenza, si è anche aggiornata la composizione della Commissione chiamata a decidere sui provvedimenti che interessano gli ufficiali dello stato maggiore.

Alla legge è dato effetto retroattivo perchè valga di sanatoria ai provvedimenti già presi.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (768)

TARABINI, *Relatore*, nota che la ragione per la quale il decreto del 31 dicembre 1923-II faceva obbligo a tutti coloro che avevano un determinato titolo di studio di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, derivava dalla necessità di reclutare un numero di ufficiali di complemento sufficientemente adeguato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alle eventuali necessità dell'esercito. Ora, questa esigenza viene ad essere superata, in quanto il gettito annuale degli ufficiali è divenuto abbondante. Perciò, col disegno di legge si stabilisce anzitutto che soltanto alcuni titoli di studio comportino l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali mentre per altri titoli di studio è lasciata al Ministero della guerra la facoltà di ammissione ai corsi medesimi, anche di autorità, ove le esigenze lo richiedano.

Fra questi ultimi titoli è il diploma di abilitazione magistrale. Osserva che il maestro elementare esplica una sua funzione di carattere gerarchico ed ha una attrezzatura di carattere spirituale particolarmente adatta per le mansioni di ufficiale. Quindi, ritiene conveniente che questo titolo di studio sia aggiunto a quelli che danno l'obbligo alla frequenza ai corsi, e ciò anche per non dare a questi abilitati l'impressione di una menomazione.

Propone che in questo senso si introduca un emendamento al disegno di legge.

GUGLIELMOTTI si associa alla proposta del relatore e fa presente che questi abilitati all'insegnamento magistrale sono in generale tutti ufficiali della Milizia, ai servizi della G.I.L.

Ritiene, d'altra parte, più logica la suddivisione dei titoli quale risulterebbe dall'emendamento, perchè elencando nell'articolo 2 che contempla l'obbligatorietà, anche i diplomati delle scuole magistrali, verrebbero ad essere raggruppati nell'articolo stesso tutti i titoli che potrebbero definirsi di carattere generale;

e all'articolo 4, che riguarda la facoltà, sarebbero raggruppati i titoli che potrebbero chiamarsi di specializzazione.

PRESIDENTE trova che i principi informativi del disegno di legge ne raccomandino l'approvazione.

Convienè coi camerati circa l'opportunità dell'emendamento, tanto più ch'esso non altera la sostanza della disposizione, poichè il Ministero ha facoltà o di ridurre, secondo una graduatoria dei titoli, il numero degli obbligati, se ha troppi ufficiali, o di obbligare alla frequenza, in caso di necessità, quelli facenti parte del secondo gruppo.

Concreta pertanto le modifiche in questi termini: aggiungere nell'elencazione dell'articolo 2 un n. 5 con le parole: « diploma di abilitazione magistrale », e sopprimere dall'articolo 4 il n. 1 che reca le stesse parole. Quindi, nell'articolo 4, il n. 2 diventa il n. 1 e così gli altri numeri vengono di conseguenza spostati nell'ordine.

Pone ai voti questi emendamenti agli articoli 2 e 4.

(Sono approvati).

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge con gli articoli 2 e 4 come sopra emendati.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11,45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifiche agli articoli 4, 15, 17 e 81 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, concernente norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (727)

ART. 1.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali:

1°) non aver superato il 27° anno di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'arma aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;

2°) non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;

3°) non aver superato il 32° anno di età per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

4°) non aver superato il 36° anno di età per la nomina degli ufficiali di complemento del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo e ruolo suddetti;

5°) non aver superato il 36° anno di età per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nei ruoli servizi e specialisti dell'arma aeronautica, assistenti tecnici del genio aeronautico e amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Il limite di età di cui al n. 1 è elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'arma

aeronautica e a 36 anni per i sottufficiali in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale per la partecipazione ai concorsi di cui alla lettera a) del successivo articolo 17.

Tutti i limiti di cui sopra si intendono riferiti alla data del decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso, qualora si tratti di concorso per la nomina diretta ad ufficiale in servizio permanente.

Qualora invece si tratti di concorsi per i quali la nomina è preceduta da corsi di istruzione, il Ministero dell'aeronautica determinerà di volta in volta il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi, in relazione alla presumibile durata dei corsi.

I limiti predetti sono aumentabili:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la Causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi — sempre alla data del bando di concorso — un'età inferiore di dieci anni a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali subalterni dei ruoli corrispondenti.

Per la partecipazione ai concorsi per la nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'arma aeronautica non è applicabile alcuna delle suddette maggiorazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

L'articolo 15 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, numero 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico sono tratti in base a concorsi per titoli e per esami dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria, nonché dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte ai concorsi di cui sopra, gli ufficiali dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto tecnico industriale o per geometra ed aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico.

« I marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado.

« L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre, in ogni caso, dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso ».

ART. 3.

L'articolo 17 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 7 — Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sono tratti:

« a) in base a pubblici concorsi per titoli e per esami dai cittadini italiani muniti del diploma di perito e ragioniere commerciale, rilasciato da un Regio istituto tecnico;

« b) in base a concorsi per titoli e per esami dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'arma aeronautica, nonché dai marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'arma aeronautica i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota.

« Il numero dei posti da conferirsi ai sensi della lettera b) non potrà superare il quarto dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, salva la facoltà al Ministero di devolvere ai concorsi di cui alla lettera a) i

posti che non venissero coperti per mancanza di marescialli idonei.

« Per prendere parte al concorso di cui sopra, i marescialli dovranno avere almeno due anni di anzianità nel grado ».

ART. 4.

La lettera c) dell'articolo 81 del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1297, è sostituita dalla seguente:

« c) con grado non superiore a quello di capitano, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerienze nel campo aeronautico.

« Dette nomine avranno luogo previo parere favorevole della Commissione superiore d'avanzamento, alla quale spetta anche di determinare, nel caso, il grado da conferirsi ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

Fino a tutto il 1941, i marescialli in servizio permanente della categoria governo del ruolo servizi potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico alle condizioni fissate dall'articolo unico della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1190.

Aumento delle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri della Regia aeronautica. (728)

ART. 1.

La tabella n. 3 dell'allegato 6°, annessa al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, per la parte relativa alle paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri, è sostituita dalla seguente:

a) *Primi avieri:*

1° Aviere con ferma di leva . . .	L. 2.50
1° Aviere volontario con ferma di	
30 mesi	» 2.50
1° Aviere con ferma di anni 4 . . .	» 3.10
1° Aviere con ferma di anni 6 . . .	» 3.60
1° Aviere con ferma di anni 6 e	
3 anni di grado	» 4.10

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *Avieri scelti:*

Aviere scelto di leva	L. 1.80
Aviere scelto volontario con ferma di 30 mesi	» 1.80
Aviere scelto con ferma di 4 o 6 anni	» 2.20

c) *Avieri:*

Aviere di leva	L. 1.60
Aviere volontario con ferma di 30 mesi	» 1.60
Aviere con ferma di 4 o 6 anni	» 1.90

ART. 2.

La presente legge ha vigore dal 15 settembre 1939-XVII.

Modifiche al Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, riguardante le indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica. (729)

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 11 e 31 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, approvate con Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 808, con le aggiunte previste dalla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1169, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — A) Indennità di aeronavigazione normale.

Agli ufficiali dell'arma aeronautica — ruolo naviganti — nonché agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato, comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando, essendone abilitati in dipendenza del conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attività di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo articolo 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1°) lire 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) lire 950 o lire 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste al n. 2, è necessario che l'ufficiale abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) Indennità mensile supplementare di aeronavigazione per servizi speciali.

Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennità mensile supplementare di lire 695.

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta in aggiunta alla normale indennità di aeronavigazione prevista dalla precedente lettera A) l'indennità mensile supplementare di lire 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di aeronavigazione cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 2. — A) Indennità di pilotaggio normale.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura seguente:

1°) lire 875 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2°) lire 950 o lire 1030 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 o 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano.

Per l'attribuzione delle indennità nelle misure previste dal n. 2 è necessario che il personale di cui sopra abbia compiuto, nel suindicato periodo di 15 o 20 anni, il numero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

minimo di ore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che non potrà essere comunque inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso Ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attività di volo.

B) Indennità mensile supplementare di pilotaggio per servizi speciali.

Ai sottufficiali piloti, che appartengono a speciali reparti denominati, con decreto Ministeriale, di alta velocità e che svolgono normalmente attività aerea su apparecchi di alta velocità ed ai sottufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con decreto Ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono normalmente attività aerea a quote superiori ai metri 11.000, è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennità mensile supplementare di lire 695.

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta, in aggiunta alla normale indennità di pilotaggio prevista dalla precedente lettera A), l'indennità mensile supplementare di lire 310.

Le anzidette indennità mensili supplementari di pilotaggio cessano col cessare della funzione per cui siano state assegnate.

Le norme per la corresponsione delle medesime indennità supplementari sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 4. — Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio compreso quello che si svolge presso la Regia Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 310.

Agli allievi dei corsi normali della Regia Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 310 sino alla nomina a sottotenente e di lire 580 da tale nomina sino alla promozione a tenente.

Per la decorrenza amministrativa di tali indennità valgono le norme vigenti per la corresponsione degli stipendi.

Art. 11. — Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 230 mensili.

Agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 185 mensili.

Agli avieri scelti appartenenti all'arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 185 mensili.

Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto; le indennità stesse sono cumulabili con qualsiasi altra indennità, eccetto con quella di aeronavigazione prevista dall'articolo 1 per gli ufficiali piloti ed osservatori, con quella di pilotaggio prevista dall'articolo 2 per i sottufficiali piloti e dall'articolo 4 per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio della Regia Accademia aeronautica e con quella di volo prevista dall'articolo 12 per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio.

Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono sospese nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 e sono ritenute e versate all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso articolo 5.

Art. 31. — Le indennità, gli assegni, i compensi e i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 11, che debbono intendersi già depurate dalle riduzioni anzidette.

ART. 2.

L'importo delle indennità stabilite dalla presente legge quale risulta dopo detratte le ritenute di ricchezza mobile, complementare ed addizionale per le opere assistenziali è, per un quinto, destinato ad una forma di previdenza con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Detta previdenza è obbligatoria per coloro che acquistino titolo alle indennità normali di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo indicate nell'articolo 1 della presente legge, a partire dall'entrata in vigore della legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stessa. È facoltativa per chi ne fruisce attualmente nonchè per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, di cui al comma 2° dell'articolo 11 sopracitato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Aumento del contributo del Ministero dell'Aeronautica in favore della Regia Scuola d'Ingegneria Aeronautica di Roma. (753)

ARTICOLO UNICO.

L'annuo contributo a favore della Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma, stabilito in lire 184,000 con la legge 18 gennaio 1932-X, n. 110, è elevato a lire 235,000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40.

Tale contributo è devoluto completamente ed esclusivamente alla suddetta Regia scuola d'ingegneria aeronautica.

Reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (760)

ART. 1.

È data facoltà al Ministro della guerra di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del corpo automobilistico, del servizio di commissariato e del servizio di amministrazione e di tenenti dei servizi sanitario e veterinario, in servizio permanente effettivo, secondo la seguente ripartizione:

Arma di fanteria	N.	662
Arma di cavalleria	»	57
Arma di artiglieria	»	331
Arma del genio	»	111
Corpo automobilistico	»	41
Servizio sanitario (ufficiali medici)	»	48
Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti)	»	10
Servizio di commissariato (ufficiali commissari)	»	12
Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	»	20
Servizio di amministrazione	»	200
Servizio veterinario	»	8

ART. 2.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa Orientale 1935-1936 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;

c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'articolo 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;

e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1.

I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d) ed e).

Tutti i concorrenti debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui al precedente articolo 1, possono altresì partecipare i sottufficiali in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano titolo per il riconoscimento della « campagna dell'Africa orientale 1935-1936 » o della « campagna di Spagna »;

b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;

c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;

d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.

I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:

il 32° anno di età, se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);

il 28° anno di età (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c) e d).

In ogni caso, i concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

ART. 4.

Al concorso per la nomina a sottotenente di amministrazione e a sottotenente di sussistenza in servizio permanente effettivo, possono partecipare i subalterni di complemento e i sottufficiali di tutte le armi, corpi e servizi che si trovano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, di cui alla presente legge, è determinata dalla classifica ottenuta nel concorso stesso, a parità di questa la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia

dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso ed infine dall'età.

Per i vincitori del concorso a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo, si fa luogo ad una graduatoria finale determinata dalla media aritmetica fra la classifica ottenuta nel concorso stesso e la classifica successivamente riportata nel corso di applicazione previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

ART. 6.

I vincitori del concorso sono nominati in servizio permanente effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

1°) se compresi nel primo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati, per l'anno 1940, sottotenenti gli allievi delle accademie militari — e per il corpo automobilistico i sottotenenti di complemento reclutati in base all'articolo 13, comma 1°, lettera b) del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n° 596, e successive modificazioni — o tenenti i vincitori dei concorsi ordinari nei servizi sanitario e veterinario;

2°) se compresi nel secondo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati, per l'anno 1941, sottotenenti gli allievi delle accademie militari — e per il corpo automobilistico i sottotenenti di complemento reclutati in base all'articolo 13 comma 1°, lettera b) del predetto testo unico — o tenenti i vincitori dei concorsi ordinari nei servizi sanitario e veterinario;

3°) se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria finale, l'anzianità con la quale saranno nominati, per l'anno 1942, sottotenenti gli allievi delle accademie militari — e per il corpo automobilistico i sottotenenti di complemento reclutati in base all'articolo 13, comma 1°, lettera b) del predetto testo unico — o tenenti i vincitori dei concorsi ordinari nei servizi sanitario e veterinario.

Gli appartenenti a ciascuno dei tre gruppi di cui al comma precedente seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria finale, nei rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e fino a quando non sarà definitivamente fissata la loro anzianità relativa, i provenienti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dalle accademie militari o dai concorsi ordinari predetti di pari anzianità assoluta.

L'anzianità relativa sarà per tutti definitivamente fissata, nel grado di tenente, alternando, per ciascuno dei suddetti gruppi, gli ufficiali in modo che ad un proveniente dalle accademie militari o dai concorsi ordinari predetti — e per il corpo automobilistico ad un proveniente dal reclutamento in base all'articolo 13, comma 1^o, lettera b) del citato testo unico — segua un vincitore del concorso di cui alla presente legge, tenendo conto per i tenenti medici e chimici farmacisti della graduatoria finale prevista dal 2^o comma del precedente articolo 5.

ART. 7.

I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalità che verranno fissate dal Ministro della guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.

Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente, da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, può, per particolari esigenze e a giudizio del Ministro della guerra, non aver luogo.

I tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono invece tenuti a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente articolo 5.

ART. 8.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del corpo automobilistico, del servizio di commissariato e del servizio di amministrazione, sono promossi al grado di tenente, sempre che prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado.

ART. 9.

Le prove di esame previste per i concorsi indetti con i decreti ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, sono limitate soltanto alla prova scritta di cultura storica.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente è effettuata se-

condo le norme previste nei predetti decreti ministeriali, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sarà attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno.

Tutte le operazioni già svolte sono valide ad ogni effetto, mentre è soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale 14 maggio 1939-XVII.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nel 1940, gli allievi delle Accademie militari.

ART. 10.

Il concorso indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, è effettuato esclusivamente per titoli anziché per titoli ed esami.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al comma precedente è effettuata in base alla sola valutazione dei titoli dalla Commissione nominata dal Ministro della guerra per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà determinare i coefficienti da applicare alla valutazione dei titoli.

La visita medica di accertamento definitivo prevista dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1939-XVII è soppressa.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli ufficiali reclutati a norma del precedente articolo 9.

ART. 11.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra decide, insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente articolo 1, con facoltà di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali, che abbiano acquisito particolari benemerienze, alle disposizioni di cui all'articolo 2 e ai commi 1^o e 2^o dell'articolo 3 della presente legge.

Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei ser-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'articolo 1 della presente legge, che dimostrino di non possedere le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento con anzianità corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure, a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianità posseduti in questi ruoli.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (660-B)

ART. 1.

I ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine sono soppressi.

ART. 2.

Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del Genio navale:

- a) ruolo degli ufficiali del Genio navale;
- b) ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine).

ART. 3.

Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del Genio navale coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

devono far parte di detti ruoli. E fatta eccezione soltanto per gli ufficiali di cui alla lettera b) del seguente articolo 4.

ART. 4.

Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali del Genio navale delle categorie in congedo D. M.:

a) gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;

b) gli ufficiali subalterni del Genio navale che cessano dal S. P. E. prima del conseguimento della laurea in ingegneria;

c) coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'articolo 3.

ART. 5.

La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, anno X, n. 819, sono chiamati a prender parte i diplomati nautici — sezione macchinisti e sezione costruttori — fa conseguire la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente del Genio navale di complemento D. M., anziché la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente per la direzione delle macchine di complemento.

ART. 6.

Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

ART. 9. — *Ufficiali del Genio navale di complemento.*

« Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica o quella in ingegneria industriale nel ramo meccanica od elettrotecnica.

« Per la nomina a maggiore i concorrenti devono avere almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

« Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

ART. 10. — *Ufficiali del Genio navale di complemento D. M.*

« Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento D. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1^a.

« Per la nomina a maggiore i concorrenti devono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli.

« Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

« Per la nomina a tenente ed a sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

« Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

« La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.

« Il servizio di macchina compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1^a, non è valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.

« L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio Istituto superiore navale di Napoli sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 ».

ART. 7.

Nel 2° comma degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: « eccetto che nel C.R.E.M. » e quelle: « salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente articolo 3 ».

ART. 8.

Nel testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis. — *Ufficiali del C. R. E. M. di complemento.*

« Possono concorrere alla nomina a capitano od a tenente del C. R. E. M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. M. in congedo che siano in possesso di una laurea non prevista nei precedenti articoli 8 a 15 ed abbiano rispettivamente, almeno 12 a 15 anni di esercizio professionale.

« Possono concorrere alla nomina a sottotenente del C. R. E. M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore non previsto nei precedenti articoli 8 a 15.

« Le nomine previste dai precedenti comma possono essere conferite per la categoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Regia marina ed alla professione esercitata nella vita civile ».

ART. 9.

Nell'articolo 12 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

1^a variante: Nel 2° comma dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« f) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè continuo non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».

2^a variante: Nel 3° comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« e) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corso per esame, purchè contino almeno 8 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».

ART. 10.

Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.

L'ufficiale di complemento proveniente dalle altre Forze Armate e nominato in base al testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, qualora per qualsiasi motivo sia esonerato per tre volte da richiami disposti dall'Amministrazione M. M., è restituito alla Forza Armata di provenienza col grado ed anzianità in essa posseduto.

Incremento e disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina. (682)

ART. 1.

La Banca nazionale del lavoro destinerà, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 30,000,000 ad operazioni di credito peschereccio relative alla costruzione di nuovi motopescherecci ed al miglioramento di quelli già in attività secondo direttive tecniche stabilite dal Ministero della marina d'intesa col Commissariato generale per la pesca.

ART. 2.

Il Ministero della marina verserà alla Banca nazionale del lavoro per gli scopi di cui al precedente articolo 1 e con le modalità da stabilire di concerto col Ministero delle finanze la somma di lire 15,000,000, in rate di 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44, prelevandola dal proprio bilancio sugli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Le somme versate in base al precedente comma saranno portate ad aumento della partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro.

ART. 3.

Alle operazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre

1931-IX, n. 1604, modificate dal Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281. Il concorso stabilito da dette disposizioni potrà essere accordato però con provvedimento insindacabile del Ministro della marina entro il limite di disponibilità annua non superiore a lire 200,000 e corrisposto a carico di apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero della marina da istituire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le nuove costruzioni navali.

Alle operazioni predette non potrà essere applicato un tasso superiore al 5 per cento.

Del Comitato di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, faranno anche parte tre rappresentanti del Ministero della marina.

ART. 4.

È fatto obbligo agli armatori o proprietari dei motopescherecci di cui al precedente articolo 1 di mettere dette unità a disposizione della Regia marina, quando questa ne faccia richiesta, per esercitazioni di dragaggio, per un periodo, però, non superiore a cinque giorni all'anno.

Per tale periodo la Regia marina corrisponderà agli armatori o proprietari un compenso determinato di comune accordo, e di concerto col Ministro delle finanze.

ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, istitutiva della Cassa ufficiali della Regia marina. (689)

ART. 1.

Gli ufficiali che rivestono il grado di Grande Ammiraglio e gli ammiragli di armata che, dopo la dispensa da ogni onere di impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » istituita con la legge 14 giugno 1934, anno XII, n. 1015, al compimento del 65° anno di età.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'indennità supplementare, prevista da detta legge, è corrisposta loro al compimento del 73° anno di età.

ART. 2.

Il Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Duca del Mare, ha facoltà di chiedere la liquidazione dell'indennità supplementare prevista dalla legge 14 giugno 1934-XII, numero 1015, al compimento del periodo di sei anni di iscrizione alla « Cassa ufficiali della Regia marina » o successivamente.

Aggiornamento al decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali dei carabinieri Reali. (761)

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, è sostituito dal seguente:

« Per poter concorrere all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbono essere compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi ed avere una permanenza nel grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente articolo 2 ».

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare della guerra. (762)

ART. 1.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi A e B, aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo C, aver prestato servizio militare od avere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

Il requisito di idoneità fisica, di cui al comma precedente, verrà accertato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

ART. 2.

È abrogata la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Abrogazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra. (763)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, è abrogato.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi tribunali militari territoriali. (764)

TITOLO PRIMO.

ISTITUZIONE DI NUOVI TRIBUNALI MILITARI

ART. 1.

Istituzione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari.

Sono istituiti tre nuovi Tribunali militari territoriali, con sede, rispettivamente, a Milano, Verona e Cagliari.

È soppressa la sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

I Tribunali indicati nel primo comma esercitano la giurisdizione sul territorio per ciascuno indicato nella tabella A, annessa a questa legge.

ART. 2.

Istituzione del Tribunale militare territoriale di Albania.

È istituito il Tribunale militare territoriale di Albania, con sede a Tirana.

Il Comandante superiore delle Truppe d'Albania, ove ricorrano gravi motivi, può ordinare che il dibattimento, per determinati giudizi, abbia luogo in altra località dell'Albania.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TITOLO SECONDO

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL TRIBUNALE MILITARE DI ALBANIA**

CAPO I.

DELLA COMPETENZA.

ART. 3.

Norme generali.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è competente a conoscere:

a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;

b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela è sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.

Nel caso preveduto dalla lettera b) del comma precedente se il fatto è preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.

Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari, con persone estranee alle forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.

ART. 4.

Caso di connessione di procedimenti.

In caso di connessione di procedimenti di competenza del Tribunale militare di Albania con altro di competenza dei tribunali militari del Regno d'Italia, la competenza per tutti è devoluta ai Tribunali militari del Regno d'Italia.

CAPO II.

**COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
DEL TRIBUNALE.**

ART. 5.

Costituzione del Tribunale.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è costituito:

a) da un presidente avente grado di generale di brigata;

b) da due giudici relatori;

c) da quindici giudici, ufficiali delle forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori e gli altri capitani.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il Presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il Presidente e i giudici, indicati nella lettera c) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania; e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.

Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.

ART. 6.

Composizione del collegio giudicante.

Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

1^o) del presidente;

2^o) di un giudice relatore designato dal presidente;

3^o) di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

ART. 7.

*Rappresentanza delle varie forze armate
nel Collegio.*

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialità, almeno due dei giudici, compreso fra questi il Presidente, devono appartenere alla stessa forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbono giudicare più imputati appartenenti a forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parità di grado e di numero, a quella dell'imputato più anziano.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente può ordinarne la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.

ART. 14.

Forma del giuramento per i cittadini albanesi.

Il giuramento dei testimoni, interpreti o periti, che siano cittadini albanesi, può, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga conveniente, essere prestato secondo le norme stabilite dalla loro legge nazionale.

CAPO V.

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 15.

Applicazione delle norme vigenti per i Tribunali militari del Regno d'Italia.

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, si applicano, per l'ordinamento e la procedura del Tribunale militare territoriale di Albania, le disposizioni vigenti per i Tribunali militari territoriali del Regno d'Italia.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

ART. 16.

Ruoli organici per il personale della giustizia militare, da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione.

Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, è quello risultante dalla Tabella B annessa a questa legge. I ruoli organici del personale della giustizia militare, preveduti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.

ART. 17.

Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione.

Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si osservano le norme in vigore.

I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

TITOLO QUARTO.

LIMITI DI ETÀ

ART. 18.

Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari.

Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, per limiti di età, si osservano le disposizioni dell'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

Il Ministro della guerra stabilirà la data dalla quale dovranno cominciare a funzionare i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari, e contemporaneamente dovrà considerarsi soppressa la Sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Giudizio a carico di militari di nazionalità albanese.

Nei giudizi a carico di militari di nazionalità albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalità albanese.

La disposizione del comma precedente non si applica se, unitamente ai militari di nazionalità albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalità italiana.

ART. 9.

Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato.

Nei giudizi a carico di ufficiali, il Presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.

Se tra i componenti del Tribunale non si trovano ufficiali dei gradi richiesti dal comma precedente, si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio dell'Albania; salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Il sorteggio è effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del Capo di Stato Maggiore.

Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale è formato in relazione all'imputato più elevato in grado.

CAPO III.

DELLA RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI.

ART. 10.

Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio.

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale può rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

ART. 11.

Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali.

Nei procedimenti a carico di ufficiali qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il tribunale supremo militare, per la designazione.

Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.

ART. 12.

Effetti del procedimento per rimessione.

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL PROCEDIMENTO.

ART. 13.

Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento.

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'articolo 360 del Codice penale per l'esercito può, in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI
DI MILANO, VERONA E CAGLIARI.

Tribunali militari	Zona di rispettiva giurisdizione
Milano	Zone militari di Milano, Piacenza, Brescia e Novara.
Verona	Zone militari di Verona e Bolzano.
Cagliari	Difesa territoriale di Cagliari.

TABELLA B.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE PER I
TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI DI MILANO, VERONA E CAGLIARI
E PER IL TRIBUNALE MILITARE DI ALBANIA.

MAGISTRATI.

	R. Avvocato militare grado V	Giudice relatore grado VI	S. Avvocato militare di 1 ^a classe grado VII	S. Avvocato militare di 2 ^a classe grado VIII	S. Avvocato militare di 3 ^a classe grado IX
Milano	1	1	1	1	1
Verona	1	1	1	1	1
Cagliari	1	1	1	1	1
Albania	1	1	(a) 2	1	1
Totale . . .	4	4	5	4	4
	=	=	=	=	=

CANCELLIERI.

	Cancelliere capo grado VIII	Cancelliere di 1 ^a classe grado IX	Cancellieri di 2 ^a e 3 ^a classe gradi X e XI
Milano	1	1	2
Verona	1	1	2
Cagliari	1	1	2
Albania	1	1	2
Totale . . .	4	4	8
	=	=	=

(a) Di cui 1 con funzioni di giudice relatore.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese. (765)

ART. 1.

Fino a quando non sarà provveduto in modo organico, l'assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese in Roma sarà curata da due sacerdoti di religione diversa da quella cattolica apostolica romana, da assumere alle condizioni che verranno stabilite con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministro della guerra di concerto con quello delle finanze.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aumento di paga ai militari e graduati di truppa e agli appartenenti ai battaglioni Camicie Nere di grado corrispondente. (766)

ART. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, le paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa del Regio esercito (esclusi i carabinieri Reali) in servizio nel territorio del Regno sono stabiliti nella seguente misura netta:

Soldato	L. 1 —
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	» 1.05
Caporale e maniscalco	» 1.15
Appuntato musicante o tamburino o maniscalco	» 1.20
Caporale musicante o zappatore, tamburino, trombettiere o maniscalco.	» 1.20
Caporal maggiore	» 1.35
Caporal maggiore musicante o zappatore, trombettiere, tamburino o maniscalco	» 1.40

ART. 2.

Le paghe nella misura indicata nel precedente articolo 1 competono anche, a decorrere dal 15 settembre 1939-XVII, ai militari dei corrispondenti gradi dei battaglioni Camicie Nere in servizio nel territorio del Regno.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo. ((767))

ART. 1.

Lo stato giuridico dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo non subisce modificazioni per effetto della concessione della cittadinanza italiana.

ART. 2.

Il Governatore delle isole italiane dell'Egeo, dal quale i predetti carabinieri esclusivamente dipendono, può apportare al loro speciale regolamento le modifiche ed aggiunte necessarie per metterlo in armonia con la concessione della cittadinanza italiana.

Aggiornamenti alle vigenti disposizioni sull'ordinamento del comando del Corpo di Stato Maggiore. (769)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del Regio decreto- legge 6 febbraio 1927-V, n. 69, convertito nella legge 24 dicembre 1928 VII, n. 3088, è sostituito dal seguente:

«La carica di capo di Stato Maggiore dell'esercito può essere ricoperta da un ufficiale generale del Regio esercito scelto tra i Marescialli d'Italia, i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), i generali di corpo d'armata e i generali di divisione».

ART. 2.

Il Comando del corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, che è coadiuvato:

- a) da un sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2^a del corpo di Stato Maggiore);
 - da due generali capi reparto;
 - da un generale addetto;
- b) da un sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale;
 - da un generale addetto allo Stato Maggiore per la difesa territoriale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le particolari attribuzioni del sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito (comandante in 2^a del corpo di Stato Maggiore) sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta sostituito dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, è sostituito dal seguente:

« Detta Commissione è costituita dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, dal Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito e dai generali capi reparto del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Presidente della Commissione stessa è il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito o in sua vece il Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito.

ART. 4.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 3 novembre 1939-XVIII.

Obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. (768)

ART. 1.

Gli arruolati nel Regio esercito, che, alla data in cui dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo seguente ed abbiano tutti gli altri requisiti prescritti, sono obbligati a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, purchè non ascritti alle soppresse ferme minori o non ammessi all'eventuale congedo anticipato.

Gli arruolati ascritti alle soppresse ferme minori o ammessi all'eventuale congedo anticipato, che vogliano frequentare i detti corsi, debbono rinunciare ad ogni beneficio di ferma.

ART. 2.

I titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi sono i seguenti:

- 1°) laurea o diploma universitario;
- 2°) maturità classica;
- 3°) maturità scientifica;
- 4°) diploma di un istituto tecnico superiore di qualunque specializzazione;
- 5°) diploma di abilitazione magistrale.

Qualora il numero dei giovani che ne risultino in possesso sia superiore al fabbi-

sogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, il Ministero della guerra potrà limitare l'ammissione ai corsi. In tal caso l'ordine delle ammissioni sarà determinato dai titoli di studio secondo l'ordine di precedenza come sopra stabilito.

ART. 3.

Gli arruolati nel Regio esercito, che, alla data in cui dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo che segue, possono, a domanda, e nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi, semprechè non ascritti alle soppresse ferme minori o non ammessi all'eventuale congedo anticipato, salvo che rinunzino ai relativi benefici di ferma.

ART. 4.

I titoli di studio che danno facoltà di ammissione ai corsi sono i seguenti:

- 1°) diploma di maturità artistica;
- 2°) iscrizione alle accademie di belle arti, ottenuta mediante gli esami di ammissione previsti dal Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e dal Regio decreto 29 giugno 1924-II, n. 1239;
- 3°) diploma di composizione di un conservatorio musicale;
- 4°) diploma di un Regio istituto d'arti;
- 5°) titolo di studio universitario estero o titolo di studio estero, che dà adito ad una facoltà universitaria nello Stato estero in cui è conseguito.

È però in facoltà del Ministero della guerra, ove le esigenze del servizio lo richiedano, di ammettere, di autorità, ai corsi e investire poi del grado di ufficiale coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli suddetti.

È fatta pure facoltà al Ministero della guerra, in caso di mobilitazione, di conferire il grado di ufficiale, nei modi da stabilirsi dal regolamento da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, a coloro che, muniti di uno dei titoli medesimi, abbiano già soddisfatto gli obblighi di leva.

Nelle ipotesi sopra indicate l'ordine delle ammissioni ai corsi e delle nomine ad ufficiale sarà determinato dai titoli di studio, secondo l'ordine di precedenza stabilito al primo comma del presente articolo.

ART. 5.

In sede di applicazione della presente legge il Ministero della guerra, nei casi in cui occorra, stabilirà l'ordine di precedenza

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fra i diversi titoli di studio che possono essere compresi nell'ambito delle categorie contemplate in ciascun numero dei precedenti articoli 2 e 4.

ART. 6.

I giovani forniti dei necessari requisiti fisici e morali e di uno dei titoli di studio contemplati nei precedenti articoli 2 e 4, la cui classe di nascita non s'è ancora stata chiamata alle armi, possono nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, prima della chiamata stessa, purchè all'atto dell'ammissione si trovino ad aver compiuto il 17° anno di età ed assumano, nelle forme prescritte, l'arruolamento volontario con rinuncia all'eventuale congedo anticipato, se non siano stati ancora arruolati, o dichiarino esplicitamente di rinunciare all'eventuale congedo anticipato, se siano già arruolati.

ART. 7.

I capi degli istituti italiani d'istruzione sono tenuti a segnalare, alle autorità che saranno indicate nel regolamento, i giovani che hanno conseguito uno dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo o la facoltà di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di sessanta giorni dal conseguimento dei titoli stessi.

Coloro che conseguono i titoli di studio di cui sopra sono tenuti a farne denuncia non oltre il giorno in cui sono chiamati alla visita di leva (anche se non vengano riconosciuti abili) o entro sessanta giorni da quello in cui conseguono il titolo se l'ottengono dopo la chiamata alla visita di leva, qualunque sia la posizione in cui si trovino.

ART. 8.

Chiunque, essendo in possesso di titoli dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, omette di denunciarli nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare, non superiore a tre mesi, e se estraneo all'esercito, con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

ART. 9.

Le disposizioni del precedente articolo hanno altresì applicazione quando si tratti di titoli che danno solo facoltà di ammissione ai corsi: ma le pene relative sono ridotte della metà.

ART. 10.

La durata dei corsi è stabilita dal Ministero della guerra.

Il servizio da prestarsi complessivamente come allievo ufficiale e come ufficiale di complemento di prima nomina non può essere superiore alla ferma di leva.

ART. 11.

Gli allievi ufficiali giudicati idonei al termine del corso, qualora rientrano nel numero corrispondente a quello del fabbisogno annuale, sono investiti senz'altro del grado di ufficiale.

Coloro invece i quali, per la sede che occupano nella graduatoria generale degli idonei, non rientrano in tale numero, possono essere inviati ai corpi per completare gli obblighi di servizio come sergenti qualora il Ministero della guerra lo ritenga necessario. In tal caso conseguono il grado di ufficiale con precedenza su tutti i sottufficiali e militari in congedo illimitato, aspiranti al grado medesimo, i quali non hanno compiuto un regolare corso allievi ufficiali di complemento.

ART. 12.

Nei concorsi per impieghi statali la qualifica di ufficiale di complemento sarà, a parità di merito, titolo di preferenza rispetto alla categoria di coloro che non la possiedono, tranne per quelli che non possono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè non idonei fisicamente, o perchè ascritti alle sopresse ferme minori, o perchè ammessi all'eventuale congedo anticipato, come pure per coloro che, pur essendo stati riconosciuti idonei al grado di ufficiale al termine del corso seguito, non abbiano potuto ottenerlo per non essere entrati nel numero degli ufficiali corrispondente al fabbisogno annuale.

ART. 13.

Gli ufficiali di complemento non possono in tempo di pace rinunciare al grado, nè possono essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinuncia se non dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

ART. 14.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, e quelle della legge 28 dicembre 1931-X, n. 1700.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

